

DETERMINA DIRIGENZIALE



COMUNE DI BARI

Registro Generale **DD 08487 / 2024**

Registro per Direzione **DD-17 00180 / 2024**

Data adozione **03/06/2024**

Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio

OGGETTO PIANO URBANISTICO ESECUTIVO RUBRICATO AL omissis RICADENTE IN TORRE A MARE "AREA AD USO DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO PUBBLICO A CARATTERE REGIONALE O URBANO - AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE A LIVELLO URBANO E REGIONALE" - ART. 32 LETT.A) DELLE NTA DEL PRG. PROPONENTE: omissis - ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO.

FIRMATARI

Nome	Ruolo	Data firma digitale
Farnelli Augusto	Adottante	03/06/2024

RESPONSABILI

Nome	Ruolo	Data visto
Moscardin Valeria	Responsabile del Procedimento	03/06/2024

**SETTORE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
IL DIRETTORE**

Visti e richiamati:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 566 del 05.08.2022 e ss.mm.ii, la “Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata”, istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 984 del 08.11.2007, ha assunto la nuova denominazione “Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio” a far data dal 01.06.2023;
- Con il Provvedimento Sindacale n. 73/2023 del 24.07.2023 è stato conferito all’Avv. Augusto Farnelli l’incarico di Direttore del Settore Pianificazione Attuativa della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio del Comune di Bari, con decorrenza dal giorno 01.08.2023;

Premesso che:

- Con istanza prott. 320350 - 320359 - 320371 del 11.10.2022 e successivo prot. 364275 del 15.11.2022 è stata presentata la documentazione scrittografica relativa alla proposta di P.U.E. rubricato dal Settore al *omissis*);
- La proposta progettuale di Piano Urbanistico Esecutivo riguarda un’area collocata a Bari, zona Torre a Mare, delimitata a sud dalla Complanare Est Strada Statale 16, a nord con la linea di costa, e ad est ed ovest da aree limitrofe in discreto stato di abbandono. Il progetto prevede la realizzazione di un centro sportivo costituito da:
 - Piscina ludica con annessa piscina;
 - Campi sportivi all’aperto per il gioco del Padel;
 - Zona relax con lettini ed ombrelloni bordo piscina e nel grande prato verde con affaccio sul mare;
 - Zona Bar, per colazione, ristorante, american bar serale;
 - Zona “Wellness & Fitness”;
 - Zona Glamping.

- Le aree relativamente al vigente Piano Regolatore Generale risultano tipizzate come “Area ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano - Aree per attrezzature sportive a livello urbano e regionale” disciplinate dall’art. 32 lett.a) delle NTA;

In riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) le aree risultano interessate da Componenti Idrologiche - Beni Paesaggistici “Territori costieri (300 m)” con prescrizioni di cui all’art.45 delle NTA e Componenti dei valori percettivi - Ulteriori Contesti Paesaggistici “Strade a valenza paesaggistica” con misure di salvaguardia di cui all’art.88 delle NTA;

In riferimento alla pianificazione sovraordinata, sulla base del Piano di Bacino stralcio per l’assetto idrogeologico PAI, le aree interessate dalla proposta non ricadono in aree a pericolosità idraulica e non interferiscono con reticoli idrografici della Carta Idrogeomorfologica della Puglia, ma rientrano, per una porzione considerevolmente modesta in aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata (P.G.2, P.G.3);

In riferimento al Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.230/2009, la proposta interferisce con aree classificate come Acquifero carsico vulnerabile da contaminazione salina e, pertanto, le aree oggetto della proposta sono assoggettate alle prescrizioni di cui al citato PTA;

L’area di intervento è parzialmente ricadente nella fascia di rispetto di 30 m dalla delimitazione della proprietà del Demanio Marittimo.

Considerato che:

- Con nota prot. n. 20585 del 18.01.2023, questo Ufficio, a seguito di istruttoria tecnica, invitava il proponente del Piano in oggetto a fornire riscontro con integrazioni ed adeguamenti necessari al fine di risolvere le criticità rappresentate, con particolare riguardo alle disposizioni relative ai parametri urbanistici riportati negli artt. 32, 52 e 59 delle NTA del vigente PRG, alle destinazioni d'uso, alla compatibilità paesaggistica della proposta;
 - Con note pervenute ai prott. n. 77242 - 77247 - 77600 del 02.03.2023 e prot. n. 88607 del 10.03.2023, il proponente presentava ulteriori elaborati ad integrazione e sostituzione dei precedenti in riscontro alle richieste avanzate dal Settore con la nota su citata che, di fatto, non mutavano - se non per diversa ubicazione all'interno dell'area e modifica della destinazione d'uso di alcune strutture da "glamping" ad elementi "da destinare ai trattamenti defaticanti degli atleti" - la proposta progettuale inizialmente presentata e come tali non soddisfacevano i precedenti rilievi dell'Ufficio;
 - Con nota prot. n. 435731 del 22.12.2023, dunque, questo Ufficio - a seguito di approfondita attività istruttoria - comunicava le valutazioni relative alle modifiche progettuali pervenute e, segnalando puntualmente la permanenza delle criticità già evidenziate in precedenza, invitava nuovamente il proponente del Piano in oggetto a fornire ulteriore riscontro con integrazioni ed adeguamenti necessari per il superamento delle problematiche di natura urbanistica come precedentemente riportate nei termini di 120 gg., al fine di evitare l'archiviazione d'ufficio del procedimento;
 - Con nota prot. n. 144622 del 22.04.2024, il proponente trasmetteva le integrazioni richieste che, tuttavia, risultavano di natura parziale e non esaustiva per il superamento delle numerose criticità rappresentate dall'Ufficio e, di conseguenza, non consentivano il prosieguo dell'iter istruttorio per le motivazioni puntualmente riportate nella nota di riscontro del Settore alla parte (cfr. prot. n. 185265 del 23.05.2024). In particolare, gli aggiornamenti progettuali, da ultimo pervenuti, risultavano non conformi con le destinazioni d'uso previste dall'art.32 lett.a) delle NTA di PRG (in quanto nella bozza di convenzione presentata agli atti veniva nuovamente riproposta l'originaria destinazione a "glamping" e "american bar serale") e, in considerazione della specificità del contesto territoriale e paesaggistico in cui ricadono gli interventi (fascia costiera area vincolata *ope legis*) già evidenziate da questo Ufficio, la proposta di P.U.E. non risultava compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
 - Con la nota prot. n. 185265 del 23.05.2024, infatti, l'Ufficio evidenziava - ancora una volta - che la proposta risultava mancante di elementi essenziali ai fini della valutazione urbanistica finale e sottolineava che l'assoluta genericità e la carenza significativa di puntuale e documentato riscontro alle questioni sottese al Piano, anche rispetto al quadro vincolistico vigente nell'area interessata, non consentivano di poter procedere utilmente con l'istruttoria finale e con la conseguenziale assunzione delle successive determinazioni;
- Preso atto che** nonostante le richieste circostanziate di integrazioni documentale, per l'inottemperanza di fatto dei proponenti, il Piano si presenta ancora oggettivamente carente dei presupposti giustificativi di conformità urbanistica che impediscono l'utile progressione del procedimento e legittimano l'archiviazione dell'istanza, lasciando in ogni caso impregiudicata la facoltà di riproposizione motivata e debitamente documentata del piano atta a giustificarne un nuovo esame.

Visti, inoltre:

- gli artt. 107, disciplinante funzioni e responsabilità della dirigenza e i successivi artt. 183, 191 del TUEL n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii con i quali sono state fissate le regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese e l'art. 147bis disciplinante i controlli;

- lo Statuto del Comune di Bari;
- l'art.25 del regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari.

Dato atto che entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della nota prot. n. 435731 del 22.12.2023, inviata a mezzo pec al proponente del Piano, sono pervenute parziali e non esaustive integrazioni documentali (nota prot. n. 144622 del 22.04.2024) che non portano ad alcun sostanziale aggiornamento del piano ai fini istruttori e di giudizio come invece puntualmente richiesto dall'Ufficio e che rivelano, di conseguenza, una carenza d'interesse alla prosecuzione del piano;

Attesa la carenza documentale, comunicata alla parte con nota prot. n. 185265 del 23.05.2024, che preclude l'utile progressione del procedimento e quindi la conclusione dello stesso;

Verificata, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e dato atto, quindi, che non sussiste alcuna posizione di conflitto di interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto in premessa evidenziato:

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce motivazione ex art. 3 L. n. 241/90 e ss.mm.ii e parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI PRENDERE ATTO che entro il termine assegnato di 120 giorni dal ricevimento della pec nota prot. n. 435731 del 22.12.2023, inviata al proponente del Piano, sono pervenute parziali e non esaustive integrazioni documentali che non portano ad alcun aggiornamento del Piano ai fini istruttori e di giudizio - come invece puntualmente richiesto dall'Ufficio - che non consentono un esame compiuto della proposta tecnica e il superamento delle criticità rappresentate e tanto rivela una sostanziale carenza d'interesse alla prosecuzione del piano;

3. DI PRENDERE altresì ATTO che la su citata condizione rende di fatto improcedibile il Piano e legittima l'archiviazione della pratica, lasciando impregiudicata in ogni caso la facoltà di riproposizione motivata e debitamente documentata del piano atta a giustificare il riesame;

4. DI DISPORRE conseguentemente l'archiviazione del procedimento inerente il Piano Urbanistico Esecutivo, d'iniziativa privata, rubricato al n. *omissis* - Area ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano - Aree per attrezzature sportive a livello urbano e regionale - art. 32 NTA del PRG - Torre a Mare. Proponente: *omissisomissis*

5. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento i soggetti proponenti possono proporre ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. sez. di Bari o ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di sessanta giorni o entro centoventi giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui i medesimi ne abbiano ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

6. DARE ATTO infine che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con la sua sottoscrizione;

7. DI DICHIARARE, DANDO COSÌ ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

8. PUBBLICARE ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento e gli atti tecnici allo stesso allegati sul sito istituzionale del Comune di Bari, nella

Sezione "Amministrazione trasparente":

9. DI DISPORRE la notifica, ad avvenuta esecutività, del presente provvedimento a mezzo pec al soggetto proponente *omissis* nonché al delegato alla gestione della pratica *omissis*

10. DI DISPORRE che il presente atto venga inviato alla Segreteria Comunale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo pretorio.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Augusto Farnelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ATTESTAZIONI.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento